



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 19 Giugno 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Rita De Rinaldis e della Dr.ssa Debora Postiglione, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione occupazionale di **EASY SHOES & WEAR S.P.A.** ai fini dell'accesso ad un periodo di CIG in deroga ai sensi dell'art. 2 commi 64 e 66 Legge del 28/06/2012, n. 92.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Maurizio Santini e Antonia Zoccali;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Maria Grazia Gabrielli;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTucs Naz.le, Paolo Proietti;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- la Società - inquadrata ai fini INPS nel settore Commercio - aveva avviato procedura di mobilità ai sensi degli artt.4 e 24 della L. 223/91, sottoscrivendo in data 21 Settembre 2012 con le OO.SS. Verbale di accordo di CIGS a far data dal 03 Settembre 2012 fino al 02 Settembre 2013, previa dichiarazione al Ministero e riportata in Verbale di aver occupato nel semestre precedente all'avvio della procedura una media superiore a n. 50 dipendenti;
- A seguito dell'istruttoria della pratica da parte della DG Politiche attive e passive del Lavoro di questo Ministero, con Decreto del 15 Maggio 2013, veniva negato alla Società l'accesso alla CIGS per difetto dei requisiti dimensionali;
- La Società con nota del 03 Giugno 2013 (Prot. N. 12687 del 05.06.2013) ha presentato istanza di esame congiunto al fine della sottoscrizione dell'accordo di cui in epigrafe, e, pertanto, con nota del 13 Giugno 2013 (Prot. N.13470) questo Ministero ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

- nel corso del presente incontro, l'Azienda ha dichiarato che a partire dalla sottoscrizione del Verbale di Accordo ministeriale ha sospeso a zero ore i lavoratori interessati dalla CIGS a fronte dell'avvenuta chiusura dei punti vendita (Como, n. 2 punti vendita di Milano, Vicolungo (NO), Genova, Perugia, Rodengo -Saiano (BS) e Foiano della Chiana (AR) e, quale piano di gestione degli esuberi, ha innanzitutto offerto ai lavoratori la possibilità di ricollocazione degli stessi presso altra Società del Gruppo Giochi Preziosi, ed ha inoltre gestito n. 4 esuberi con la mobilità incentivata, sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento, conformemente a quanto previsto dal citato Accordo del 21. 09.2012. A fronte del diniego dell'autorizzazione della CIGS e dopo ampia discussione tra le Parti in merito alla situazione aziendale, le Parti hanno concordato sulla necessità di ricorrere allo strumento della Cassa in deroga anche al fine di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori sospesi occupati presso i punti vendita interessati dal precedente Accordo di CIGS.
- Quale piano di gestione dei restanti esuberi, ad oggi pari a n. 23, l'Azienda si impegna ad effettuare specifici corsi di formazione/riqualificazione professionale del personale sospeso in CIGS, anche attivandosi presso gli enti territoriali nonché attivandosi per utilizzare i fondi interprofessionali cui aderisce. Inoltre la Società continuerà a ricorrere alla mobilità incentivata con il criterio esclusivo della non opposizione per tutta la durata della Cassa.

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che “.. il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185,convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65.”

VISTA

L'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7, 11 ed al principio di “condizionalità” tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8;

**TUTTO CIO' VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.**

- La Società presenterà al competente alla Div. IV della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro (ex D.G. Ammortizzatori sociali dello scrivente Ministero) istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga – ai sensi della normativa suindicata – per il periodo complessivo decorrere dal 03/03/13 e sino al 02/09/13** (visto quanto esposto in premessa), con riguardo ad un numero massimo di **23 lavoratori, di cui n. 12 con contratto di lavoro part time al 68,33%, distribuiti come di seguito specificato:**
 Regione Lombardia: n. 13 lavoratori;
 Regione Piemonte: n. 1 lavoratore;
 Regione Liguria: n. 2 lavoratori;
 Regione Toscana: n. 4 lavoratori;
 Regione Umbria: n. 3 lavoratori.

- I suddetti lavoratori saranno sospesi a zero ore senza rotazione, vista la chiusura dei punti vendita interessati dalla Cassa (Como, n. 2 punti vendita di Milano, Vicolungo (NO), Genova, Perugia, Rodengo -Saiano (BS) e Foiano della Chiana (AR).
- La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

EASY SHOES & WEAR S.P.A.

Albertini
Aubino

ITALIA LAVORO

[Signature]

OO.SS.

[Signature]
[Signature]

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

[Signature]
[Signature]

[Signature]